



Statuto TEXCLUBTEC

Art. 1

E' costituita in Milano l'Associazione denominata TEXCLUBTEC

Art. 2

L'Associazione ha sede in Milano, in Viale Sarca n. 223. è dotata di adeguata struttura tecnica e amministrativa e avrà durata fino al 2050 salvo proroga deliberata dall'Assemblea.

Art. 3

L'Associazione, che non ha finalità di lucro, ha per scopo:

- a) intraprendere ogni utile iniziativa diretta a conoscere e far conoscere la realtà dei prodotti tessili per usi tecnici;
- b) promuovere l'esame, lo studio, la valutazione e la trattazione di tutti i problemi che investono gli interessi comuni degli associati;
- c) la pubblicazione di riviste specializzate, documenti, relazioni, etc. sulle tematiche del tessile per usi tecnici;
- d) promuovere, organizzare e gestire mostre, fiere con alto contenuto promozionale, oltre che altre iniziative promozionali collaterali in Italia e all'estero, in proprio o in collaborazione con altri Enti;
- e) organizzare partecipazioni singole e/o di gruppo di soci a iniziative di settore di interesse sia in Italia che all'estero;
- f) ogni altra attività connessa con le precedenti, ritenuta necessaria ed opportuna, ivi compresa l'eventuale costituzione o partecipazione ad Enti, organismi o società aventi finalità simili o connesse;
- g) promuovere presso i soci con aggiornamenti puntuali e costanti per conto dei soci stessi verso l'esterno i seguenti temi:
 - Mercati di riferimento e loro potenziali sviluppi;
 - Programmi e risultati della ricerca tecnologica;
 - Nuove possibili aree applicative;
 - Eventuali linee di finanziamento nazionali ed internazionali;
 - Formazione per i tecnici di base e di alto profilo.

Art. 4

Per sviluppare la propria attività l'Associazione si occuperà inoltre di:

- raccogliere, realizzare e diffondere documentazioni tecniche;
- organizzare convegni / seminari a tema nelle varie aree tessili;
- creare una borsa telematica per scambi di mercato e tecnologici (domanda/offerta);
- creare e coordinare corsi di formazione professionale.



Art. 5

Texclubtec è formato da Aziende, Associazioni ed Enti che operano nel settore tessile e che abbiano comunque interesse alle problematiche dei tessuti per usi tecnici.

Il Consiglio direttivo delibera con giudizio insindacabile l'ammissione di nuovi Soci che ne facciano richiesta con apposita domanda scritta. Sono altresì ammessi quelli sostenitori, Enti, Istituti, Associazioni o persone giuridiche che ne condividano gli scopi.

Art. 6

L'adesione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno, se non viene disdetta almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 7

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da un fondo per il conseguimento dei fini della stessa e consiste nei beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione, da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti, nonché dei fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio. L'Associazione avrà quale fonte di finanziamento anche il versamento di quote associative annuali. L'ammontare delle quote sarà stabilito di anno in anno dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Nel caso di adesione nel corso dell'esercizio, che va dal 1° gennaio al 31 dicembre, la quota da corrispondere sarà pari a quella annua. I Soci non in regola con il pagamento delle quote non possono partecipare all'Assemblea od alla formazione degli Organi dell'Associazione.

I sostenitori, come pur ei membri associati, verseranno un contributo annuo determinato dal consiglio Direttivo caso per caso.

Art. 8

I versamenti al fondo di dotazione nonché le quote di ammissione e di iscrizione annuali sono comunque a fondo perduto, non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso.

Il versamento non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi ad eccezione di trasferimenti a causa di morte.

Art. 9

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie come disciplinato dagli artt. 14 e seguenti del presente statuto.

Art. 10



Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione all'Assemblea da convocarsi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività dell'Associazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Art. 11

Si considerano associate le aziende, le associazioni o gli enti in genere la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Comitato Direttivo e che abbiano versato la quota associativa nell'importo stabilito di volta in volta dall'Assemblea. Le domande di ammissione dovranno essere dirette al Comitato Direttivo, il quale avrà il compito di esaminarle e, quindi, sottoporle all'approvazione dell'Assemblea che deciderà inappellabilmente in base ad obiettivi criteri di valutazione specificati nel seguente art. 12.

Art. 12

La qualità di socio cessa:

- a) per scioglimento dell'Associazione o dell'Ente;
- b) per disdetta secondo quanto previsto dall'art. 6;
- c) per esclusione, deliberata dal consiglio Direttivo, a seguito inadempienza degli obblighi derivati dal presente Statuto.

Avverso la decisione del consiglio è ammesso il ricorso all'Assemblea.

Art. 13

Organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Il Presidente;
- c) Il Vice Presidente;
- d) Il consiglio Direttivo
- e) Il Revisore dei Conti.

L'ASSEMBLEA

Art. 14

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa. Nell'Assemblea ogni Socio, maggiore di età, ha diritto ad un voto. L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o in ogni altro luogo, dal Presidente, quanto



questi lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Soci, ma almeno una volta all'anno, mediante avviso di convocazione da spedire per lettera raccomandata almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma, telex o telefax, da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, l'Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.

Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario da esso nominato.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Art. 15

L'Assemblea ordinaria:

- a) fissa le direttive delle attività dell'Associazione;
- b) elegge il Consiglio Direttivo;
- c) approva i bilanci.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. Essa è validamente costituita, in prima convocazione, qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con la maggioranza del 50% più uno dei voti espressi dai presenti.

Art. 16

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e loro poteri nonché su qualsiasi altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal comitato direttivo.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita qualora siano presenti o rappresentati i due terzi dei Soci; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza, anche tramite rappresentante, della metà dei soci più uno. Delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Art. 17

Ogni Socio può farsi rappresentare in caso di impedimento da un altro Socio con delega scritta da conservarsi da parte dell'Associazione. Ogni socio non può essere portatore di più deleghe.



IL PRESIDENTE

Art. 18

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal consiglio Direttivo fra i suoi membri, dura in carica due anni, ed è rieleggibile.

Il Presidente, che ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione, provvede a:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- b) intrattenere i rapporti con terzi, aprire e gestire conti correnti bancari compiendo tutti gli atti connessi;
- c) rappresentare l'Associazione in qualunque sede giudiziaria ed amministrativa nominando anche procuratori ed avvocati alle liti;
- d) dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle delibere degli organi dell'Associazione;
- e) esercitare in caso di urgenza i poteri del Consiglio Direttivo sottoponendo le deliberazioni, così prese, alla ratifica del consiglio nella prima riunione.

IL VICE PRESIDENTE

Art. 19

Il Vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo, collabora con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Il Vice Presidente rimane in carica due anni ed è rieleggibile.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20

Nel Consiglio Direttivo potranno essere nominati da quattro fino a undici membri, direttamente eletti dall'Assemblea, salvo quanto previsto nel successivo capoverso.

Per garantire una più ampia rappresentatività, il Consiglio Direttivo potrà cooptarne altri due, mentre il Presidente, in relazione ai progetti pianificati per il periodo della sua durata in carica ne potrà nominare tre ulteriori.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina fra i propri membri con voto, a maggioranza semplice, il Presidente e il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando lo disponga il Presidente dell'Associazione o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con lettera spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione, contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza può essere convocato con telegramma, telex o telefax almeno tre giorni prima di quello della convocazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.



Il primo Consiglio Direttivo è nominato in sede di costituzione dell'Associazione.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo

- a) stabilisce nell'ambito delle direttive dell'Assemblea l'attività da svolgere e predispone i piani per l'attuazione a medio e lungo termine dell'Associazione;
- b) cura la gestione economica dell'Associazione e provvede a redigere il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- c) costituisce, se lo ritiene opportuno, gruppi di lavoro per l'approfondimento di particolari problemi;
- d) delibera sulle domande di adesione presentate all'Associazione;
- e) su proposta del Presidente, nomina il Direttore, determinandone il compenso;
- f) nomina per cooptazione, nel caso vengano a mancare uno o più dei suoi componenti, i nuovi membri. Questi decadranno dal mandato con lo scadere della carica degli altri Consiglieri. La nomina dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea.

Al Consiglio Direttivo competono i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Art. 22

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente. Ma per la nomina e per le delibere relative a persone si procede mediante scrutinio segreto, a meno che il Consiglio non decida all'unanimità di procedere diversamente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare sul libro verbali ed essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

IL DIRETTORE

Art. 23

Il Direttore provvede, sotto la sorveglianza ed il controllo del Presidente o del Vice Presidente, alla gestione ordinaria dell'Associazione ed alla direzione degli eventuali uffici. A cura del Direttore sono conservati i seguenti registri:

- 1) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo.

IL REVISORE DEI CONTI

Art. 24

Il Revisore dei conti, eletto dall'Assemblea dei Soci, per la durata di tre anni, deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, accertare la regolare tenuta della



contabilità dell'Associazione, nonché la corrispondenza del bilancio di esercizio con le risultanze del libro e delle scritture contabili e controllare che il Consiglio non abbia predisposto atti in contrasto con l'oggetto sociale e lo statuto, riferendone con apposito rapporto all'Assemblea.

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 25

Qualora l'Associazione abbia ad essere pota in liquidazione, l'Assemblea provvederà, determinandone le competenze, alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri che potranno definire tutti i rapporti sia con i terzi che con i Soci, compresa l'erogazione delle eventuali rimanenze, dopo il pagamento di tutte le passività secondo le indicazioni dell'Assemblea.

Art. 26

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/96 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

Art. 28

Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto sarà decisa da tre arbitri amichevoli compositori, esonerati da procedure, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dagli arbitri così nominati ovvero, in caso di disaccordo, dal presidente dell'Associazione Cotoniera Liniera e delle Fibre Affini. Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni.